
Indice relativo alla parte 4:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente gli animali selvatici

4	<u>Spiegazioni relative all'accordo programmatico</u>	
	<u>concernente gli animali selvatici</u>	100
4.1	Situazione programmatica iniziale	100
4.1.1	Basi legali	100
4.1.2	Situazione attuale	101
4.1.3	Prospettive di sviluppo	101
4.2	Politica programmatica	102
4.2.1	Scheda programmatica	102
4.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	104
4.2.3	Obiettivi programmatici	104
4.2.4	Interfacce con altri programmi	115

4 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente gli animali selvatici

4.1 Situazione programmatica iniziale

4.1.1 Basi legali

Art. 11 e 13 cpv. 3 LCP Art. 15 OBAF e ORUAM	Secondo l'articolo 11 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione delimita bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e d'interesse nazionale (art. 11 cpv. 1 e 2 LCP). Nell'ambito degli accordi programmatici la Confederazione partecipa con una quota forfettaria alle spese per la vigilanza (art. 11 cpv. 6 LCP) e al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina e riconducibili a queste zone di protezione federali per la fauna selvatica (art. 13 cpv. 3 LCP e art. 15 dell'ordinanza sulle bandite federali [OBAF; RS 922.31] e ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori [ORUAM; RS 922.32]). I compiti e gli obblighi sono definiti nell'OBAF e nell'ORUAM.	Indennità per la sorveglianza e la manutenzione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica
Art. 11 LCP Art. 15a OBAF e ORUAM	Secondo l'articolo 11 capoverso 6 LCP, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari per le spese legate alle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica come pure nelle riserve e zone di cui all'articolo 11 capoverso 4 LCP. L'ammontare degli aiuti finanziari globali viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati nell'ambito degli accordi programmatici ed è stabilito in base all'entità, alla qualità, alla complessità e all'efficacia delle misure (art. 15a OBAF e ORUAM).	Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica
Art. 11a LCP Art. 8d e 8e OCP	D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio (art. 11a cpv. 1 LCP). Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale (art. 11a cpv. 2 LCP). La Confederazione accorda indennità globali per le misure volte a mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale; l'ammontare viene stabilito nell'ambito degli accordi programmatici e si basa sulla necessità di risanamento del corridoio, l'importanza delle misure per l'interconnessione su vasta scala e l'entità, la qualità, la complessità e l'efficacia delle misure (art. 11a cpv. 3 LCP e art. 8e dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia [OCP]; RS 922.01).	Indennità per misure volte a mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
Art. 7a cpv. 3 LCP Art. 4d OCP	Sulla base di accordi programmatici, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione dei lupi (art. 7a cpv. 3 LCP). L'ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone (art. 4d cpv. 1 OCP). Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposto lo stesso contributo (art. 4d cpv. 2 OCP).	Aiuti finanziari per la gestione dei lupi

4.1.2 Situazione attuale

Nell'ambito del programma «Animali selvatici» sono finora stati accordati aiuti finanziari e indennità per le zone di protezione federali per la fauna selvatica ai sensi dell'OBAF (bandite di caccia) e dell'ORUAM (riserve d'uccelli acquatici e migratori) nell'ordine di circa 3 milioni di franchi all'anno. Con la revisione della legislazione sulla caccia, dal 2025 saranno stanziati ulteriori mezzi per aiuti finanziari e indennità a favore di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica secondo l'articolo 11 LCP (obiettivo programmatico 2, più CHF 2,5 mio/anno), per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale (obiettivo programmatico 3, più CHF 2 mio/anno) e per la gestione dei lupi (obiettivo programmatico 4, più CHF 1 mio/anno). Per il periodo programmatico 2025–2028 saranno complessivamente disponibili circa 8,5 milioni di franchi all'anno. Considerato il nuovo assetto dei finanziamenti, nel corso del 2024 il capitolo 4 «Animali selvatici» è stato riveduto e sono stati aggiunti nuovi obiettivi programmatici (OP) e contenuti promozionali. L'attuale OP 1 «Superficie» è stato rinominato in «Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica» ed è stato precisato a livello di testo, mentre il contenuto è rimasto invariato. L'attuale OP 2 «Aspetti particolari» è stato integrato nel nuovo OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali». Sono poi stati creati altri due obiettivi programmatici: OP 3 «Corridoi faunistici» e OP 4 «Lupo».

La legislazione riveduta sulla caccia entrerà in vigore il 1° febbraio 2025. Ne consegue che gli accordi programmatici 2025–2028 saranno negoziati nel corso del 2025. I versamenti saranno effettuati dopo la firma dei contratti.

4.1.3 Prospettive di sviluppo

Come in passato, per conservare la superficie e la qualità delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, i finanziamenti saranno versati per il tramite di un importo forfettario, secondo la superficie e l'importanza, per sostenere le attività connesse alla sorveglianza e alla relativa infrastruttura, alla segnaletica nonché alle misure preventive e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

Le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono di principio spazi vitali con un valore ecologico ed elementi di interconnessione, che tuttavia presentano una qualità molto eterogenea. Per tale ragione, nei prossimi anni l'attenzione sarà rivolta al loro miglioramento qualitativo. A tal fine potranno essere elaborate e attuate pianificazioni corrispondenti (ad es. piani di gestione integrati, piani di utilizzazione, piani di promozione integrati); l'utilizzazione turistica potrà essere gestita per evitare perturbazioni notevoli oppure l'utilizzazione agricola e forestale potrà essere armonizzata con gli obiettivi di protezione. Potranno inoltre essere realizzati progetti e misure concreti per la promozione delle specie e degli spazi vitali.

I corridoi faunistici di importanza sovraregionale (CFS) sono d'importanza centrale per la migrazione delle specie animali e quindi per la loro sopravvivenza a lungo termine, ma a volte presentano carenze nella loro funzionalità. Nei prossimi anni l'attenzione sarà innanzitutto concentrata sull'elaborazione delle basi di pianificazione necessarie (schede degli oggetti cantonali dei corridoi, pianificazioni del risanamento). Laddove tali basi siano già presenti, si procederà con l'attuazione di progetti e misure per il miglioramento della permeabilità dei corridoi.

Infine, i Cantoni riceveranno un sostegno forfettario per il disbrigo dei loro compiti nella gestione dei lupi.

4.2 Politica programmatica

4.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica «Animali selvatici», art. 7a cpv. 3, 11 cpv. 6, 11a e 13 cpv. 3 LCP	
Obiettivo legale	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza sulle bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e nazionale (zone di protezione federali per la fauna selvatica) • Misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione della fauna selvatica secondo l'articolo 11 LCP • Mantenimento e ripristino della funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale • Misure per la gestione dei lupi
Effetto perseguito	<ul style="list-style-type: none"> • Attraverso la conservazione e la valorizzazione ecologica delle zone di protezione della fauna selvatica come pure la garanzia e il ripristino della funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale si conservano e si promuovono le biocenosi di mammiferi e uccelli indigeni e selvaggi migratori. • Le misure sostenibili per la gestione del lupo riducono i conflitti e contribuiscono a conciliare protezione e utilizzazione • La presenza di zone di protezione della fauna selvatica e di corridoi faunistici in quantità sufficiente, di buona qualità e con un'interconnessione funzionante fa parte di un'infrastruttura ecologica funzionale
Priorità e strumenti UFAM	<p>Priorità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica (eliminazione di deficit, valorizzazione) • Basi di pianificazione aggiornate, in particolare in relazione ai corridoi faunistici di importanza sovraregionale e all'attuazione di progetti di interconnessione concreti per il miglioramento della funzionalità • Integrazione delle zone di protezione della fauna selvatica e dei corridoi faunistici nella rete delle zone di valore ecologico • Gestione del lupo efficiente e sostenibile <p>Strumenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventari federali delle zone di protezione della fauna selvatica e dei corridoi faunistici • Basi e aiuti all'esecuzione concernenti le specie e gli spazi vitali, in particolare nell'ambito della LCP • Aiuti finanziari, indennità, monitoraggi e controlli dell'efficacia a livello nazionale

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo federale
04-1	OP 1: Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica Numero, superficie e qualità delle zone protette sono conservati; sono riconoscibili sul terreno e accettati nei Cantoni	IP 1.1: Sorveglianza	IQ 1.1: Assistenza tecnica degli oggetti <ul style="list-style-type: none"> • Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti • Segnaletica uniforme conformemente ai criteri della Confederazione 	IP 1.1: Contributi forfettari per unità Variabili: OBAF: superficie in km ² ORUAM: importanza
		IP 1.2: Segnaletica in loco	IQ 1.2: Accettazione delle zone protette <ul style="list-style-type: none"> • Accettazione da parte di diversi gruppi di utenti • Gestione dei conflitti bosco-selvaggina orientata alle soluzioni 	IP 1.2: Contributi forfettari per unità CHF 5000
		IP 1.3: Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica		IP 1.3: Contributo globale come da accordo programmatico: max 50 % dei costi computabili

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo federale
04-2	OP 2: Promozione delle specie e degli spazi vitali La qualità ecologica delle zone di protezione della fauna selvatica secondo l'articolo 11 LCP migliora; le rispettive specie bersaglio e le specie prioritarie a livello nazionale sono incentivate. Lo sfruttamento a fini agricoli, forestali e turistici delle zone è ottimizzato per gli animali selvatici. La popolazione è informata e sensibilizzata.	IP 2.1: Numero di pianificazioni allestite (piani di promozione per specie e spazi vitali, piani di utilizzazione, modifiche delle schede degli oggetti ecc.) IP 2.2: Numero di pianificazioni e progetti realizzati per la valorizzazione di spazi vitali e la promozione di specie IP 2.3: Numero di progetti per maggiore controllo e sensibilizzazione nelle zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento	IQ 2.1: Fabbisogno specifico per oggetto <ul style="list-style-type: none"> • Basi specifiche per oggetti relative a deficit, piani di promozione integrati ecc. • Necessità d'intervento operazionalizzata e priorità come base per l'attuazione delle misure • Concertazione in base ai piani e alle priorità dell'UFAM e ai piani globali cantonali (pianificazioni dell'IE e piani di promozione integrati) IQ 2.2: Promozione specifica per oggetto <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione ecologica delle zone tramite promozione di spazi vitali orientata al fabbisogno • Grandi spazi vitali tranquilli tramite la riduzione dei conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero e ungulati/animali da reddito nelle zone d'estivazione • Promozione delle specie bersaglio specifica per zona in conformità alle schede degli oggetti e ai piani di promozione delle specie già esistenti o elaborati, concentrazione sulle specie prioritarie a livello nazionale (SPN) • Misure di promozione integrative a sostegno degli obiettivi delle zone protette (in particolare le riserve forestali) che si sovrappongono a zone di protezione della fauna selvatica IQ 2.3: Maggiore controllo e sensibilizzazione <ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza orientata ai gruppi bersaglio, assistenza e sensibilizzazione da parte di specialisti • Riduzione di violazioni e perturbazioni in zone sensibili 	IP 2.1–2.3: Contributo globale come da accordo programmatico: max 50 % dei costi computabili Variabili: Adempimento degli indicatori di qualità, entità, complessità ed efficacia delle misure IP 2.1: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni pianificazione: 50 % di partecipazione, max CHF 25 000
04-3	OP 3: Corridoi faunistici La funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale è conservata o ripristinata	IP 3.1: Numero di pianificazioni allestite IP 3.2: Numero di progetti attuati per il miglioramento della funzionalità dei corridoi	IQ 3.1: Basi di pianificazione aggiornate <ul style="list-style-type: none"> • Schede degli oggetti cantonali precise in relazione ai corridoi faunistici, inclusi ostacoli dettagliati e misure necessarie • All'occorrenza pianificazioni del risanamento per la definizione delle priorità degli altri lavori IQ 3.2: Funzionalità migliorata <ul style="list-style-type: none"> • Aumento della permeabilità e della sicurezza • Valorizzazione ecologica dei corridoi con strutture di gestione dei visitatori e biotopi di transizione di alto valore • Lunga durata delle misure 	IP 3.1 e 3.2: Contributo globale come da accordo programmatico: max 50 % dei costi computabili Variabili: Importanza del corridoio faunistico per interconnessione, necessità di risanamento, efficacia, complessità/estensione IP 3.1: Contributo forfettario per la pianificazione: per ogni piano di risanamento CHF 1500
04-4	OP 4: Lupo Vigilanza e misure per la gestione dei lupi	IP 4.1: Numero di branchi	IQ 4.1: Gestione basata sui branchi <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei conflitti • Rallentamento nella crescita della popolazione • Contributo alla conservazione della popolazione a livello della Svizzera e dell'arco alpino 	Max. CHF 30 000 per ogni branco all'anno, anche se l'areale di attività si trova in parte nel Paese limitrofo Se l'areale di attività è esteso su diversi Cantoni: per ogni Cantone 30 000 franchi/numero di Cantoni interessati

4.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Per l'obiettivo programmatico 1, IP 1.1. l'attuale attribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni tramite un contributo forfettario per la sorveglianza, per l'infrastruttura necessaria alla sorveglianza nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina ha dato buoni risultati e viene mantenuta con lo stesso importo. Nel caso delle bandite di caccia i contributi forfettari sono calcolati secondo la superficie in km² in conformità all'articolo 14 capoverso 2 OBAF, mentre per le zone di protezione per uccelli acquatici secondo la loro importanza per l'avifauna (importanza internazionale e nazionale) in conformità all'articolo 14 capoverso 2 ORUAM. Anche nell'obiettivo programmatico 4 «Lupo» gli aiuti finanziari sono erogati per il tramite di un importo forfettario e sono stabiliti in base al numero di branchi per Cantone.

Le misure possibili negli OP 2 e 3 per la promozione delle specie e degli spazi vitali e per il miglioramento della funzionalità dei corridoi faunistici sono molto varie ed eterogenee. Sono inoltre presenti notevoli differenze specifiche per le varie zone. Di conseguenza anche i costi di tali misure sono molto eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende sensata solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. La partecipazione della Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili. Sono considerate prestazioni proprie le prestazioni riferite a progetti svolte da servizi specializzati cantonali o da terzi come servizi comunali od ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni), a condizione che non siano fornite da uffici/istituzioni incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta. Tali prestazioni potrebbero includere ad esempio l'elaborazione di strategie o piani d'azione come pure prestazioni tecniche. Le prestazioni proprie devono essere documentate dai Cantoni (trattativa, rapporti di controlling annuali, campionamenti).

Punto di partenza per l'attribuzione dei fondi nei negoziati sul programma sono le offerte di contributi della Confederazione ai Cantoni (disponibilità a pagare). Negli obiettivi programmatici 2 e 3 devono essere intesi come «contingenti teorici» in base ai quali i Cantoni impostano le prestazioni da loro pianificate e presentate. Nell'OP 2 l'offerta della Confederazione è composta da un contributo base per ogni zona di protezione della fauna selvatica e un contributo per superficie riferito alle dimensioni delle zone. Nell'OP 3 l'offerta della Confederazione è definita in base al numero di corridoi faunistici di importanza sovraregionale che necessitano di risanamento (stato in larga misura interrotto o danneggiato) per ogni Cantone. Si considera inoltre se i Cantoni dispongono già di pianificazioni o meno. Chiarimenti particolareggiati sull'attribuzione dei fondi sono forniti di seguito sotto gli obiettivi programmatici corrispondenti.

L'offerta della Confederazione è da intendersi come valore di riferimento. I contributi effettivi saranno negoziati con i Cantoni. Tenuto conto dell'eterogeneità delle misure e delle differenze specifiche per area non è possibile elaborare metodi di valutazione complessi. Per l'ammontare dei contributi è invece determinante il grado di adempimento dei rispettivi criteri di qualità. Si tiene inoltre conto dell'entità, della complessità e dell'efficacia delle prestazioni offerte. Gli allegati inoltrati dai Cantoni negli obiettivi programmatici 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» e 3 «Corridoi faunistici» forniscono informazioni in merito a questi criteri rilevanti ai fini della valutazione (cfr. tab. Tabella 3).

4.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica

L'obiettivo programmatico 1 si propone di conservare il numero, la superficie complessiva e la qualità delle zone protette in conformità all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM. Assicura la sorveglianza e la conservazione di queste zone protette. La sorveglianza delle zone deve essere affidata a guardacaccia professionisti. Il

perimetro deve essere segnalato in loco: specialmente alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione vanno collocati cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, agli obiettivi della protezione e alle principali misure di protezione.

Indicatori di prestazione

Gli IP definiscono l'unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Per l'OP 1 «Gestione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica» sono:

IP 1.1 Sorveglianza

Conformemente all'articolo 11 segg. OBAF e ORUAM, i guardacaccia devono avere i diritti di polizia giudiziaria (art. 11), svolgere un'ampia gamma di compiti (art. 12), ricevere una formazione di base e frequentare i corsi di perfezionamento periodici. Inoltre, devono essere messi a loro disposizione l'infrastruttura e l'equipaggiamento necessari per la sorveglianza. Questi compiti non possono essere svolti da ranger. È possibile avvalersi di ranger nell'OP 2 (IP 2.3) in zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento nelle quali i compiti di sorveglianza non possono essere adeguatamente coperti da guardacaccia.

IP 1.2 Segnaletica in loco

L'articolo 7 OBAF e ORUAM impegna i Cantoni a segnalare le zone di protezione federali per la fauna selvatica alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di tali zone, nonché a informare sugli obiettivi e sulle misure di protezione.

IP 1.3 Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica

Secondo l'articolo 8 OBAF e ORUAM, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica non si verifichino danni intollerabili. A questo proposito, i Cantoni possono intervenire per regolare gli effettivi della selvaggina, e al contempo ricevono dalla Confederazione un contributo forfettario per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'interno di tali zone o di un perimetro definito, entro il quale i danni sono indennizzati secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d OBAF e ORUAM. Inoltre, possono essere sostenuti finanziariamente anche progetti di prevenzione dei danni da selvaggina specifici per zone e per problemi.

Indicatori di qualità

Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

IQ 1.1 Assistenza tecnica degli oggetti

I rapporti annuali dei guardacaccia presentano in particolare una rilevazione quantitativa delle seguenti specie: caprioli, camosci, cervi e cinghiali; per altre due dozzine circa di specie di mammiferi e per circa 30 specie di uccelli si chiede al personale competente per la vigilanza di effettuare una stima, sotto forma di perizia, dell'evoluzione delle popolazioni. Inoltre, nelle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori, le popolazioni di uccelli sono censite sistematicamente in modo dettagliato ogni anno, due volte in inverno, dalla Stazione ornitologica svizzera. I guardacaccia controllano periodicamente lo stato della segnaletica sul terreno.

IQ 1.2 Accettazione delle zone di protezione

I responsabili delle zone di protezione valutano l'accettazione di queste zone da parte della popolazione e dei diversi gruppi di utenti (selvicoltori, agricoltori e persone in cerca di ristoro) nell'ambito degli specifici rapporti annuali. Nel settore agricolo e forestale l'accettazione è strettamente correlata alla necessaria gestione dei conflitti (danni causati dalla selvaggina).

Contributo della Confederazione

Contributi forfettari per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica

Bandite di caccia

Gli importi di base annui per la sorveglianza nelle bandite di caccia di cui all'appendice 1 OBAF sono fissati in base alla superficie della zona secondo l'articolo 14 OBAF:

- zone fino a 20 km²: CHF 21 000
- zone da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale alla superficie eccedente i 20 km² fino a un massimo di 21 000 CHF

Per l'infrastruttura di sorveglianza viene versato un importo forfettario di base pari a 85 franchi per km² in base all'articolo 14 OBAF. Per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nella zona e nell'eventuale perimetro aggiuntivo viene corrisposto un importo base pari a 30 franchi per km² in base all'articolo 15 OBAF.

Riserve d'uccelli acquatici e migratori

Gli importi di base per la sorveglianza e l'infrastruttura di sorveglianza (art. 14 cpv. 2 ORUAM) nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 15 cpv. 2 lett. b ORUAM) nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori di cui all'allegato 1 ORUAM dipendono dall'importanza internazionale o nazionale delle zone. La loro importanza si basa su inventari scientifici che hanno come criterio il contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. Le zone di importanza internazionale ricevono importi doppi rispetto a quelle di importanza nazionale (art. 14 cpv. 2 e 15 cpv. 2a ORUAM):

- Sorveglianza: CHF 28 000/14 000
- Infrastruttura di sorveglianza: CHF 630/315
- Danni causati dalla fauna selvatica: CHF 1900/950

Contributi forfettari per progetti riguardanti la segnaletica in loco delle zone di protezione federali per la fauna selvatica

Le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono perlopiù segnalate secondo criteri uniformi conformemente al manuale «Aree protette svizzere: manuale di segnaletica» (UFAM, 2016). Sussistono ancora lacune in alcune zone ORUAM. Inoltre è emerso un certo fabbisogno di potenziamento della segnaletica volto a gestire i visitatori. Nel periodo 2025–2028 verranno quindi sostenuti nuovamente progetti di segnaletica in conformità all'articolo 7 ORUAM e OBAF; a tal fine verrà stanziato un contributo forfettario federale per zona pari a 5000 franchi (dato indicativo). La partecipazione ai costi da parte del Cantone dovrà corrispondere ad almeno il 50 per cento del costo dell'intero progetto. Occorre tenere conto del relativo manuale menzionato in precedenza.

Sono prioritari i progetti concernenti la segnaletica nelle zone in cui le misure per la gestione di grandi flussi di visitatori risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione (ad es. rendere più tranquilli gli habitat).

Contributo globale per progetti volti a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

Nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica può accadere che, in situazioni particolari, si verifichino problemi dovuti alla selvaggina; se presente in numero elevato, può infatti causare danni a colture e boschi circostanti. La Confederazione può sostenere progetti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica specifici per zona o problema con un contributo finanziario (IP 1.3) in conformità all'articolo 15 capoverso 1 lettera b OBAF e ORUAM, a condizione che i progetti rientrino nel perimetro di protezione o in quello esterno designato in cui è previsto l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica. Condizione preliminare è che le misure siano adottate secondo l'articolo 8 o 9 OBAF o l'articolo 9 o 10 ORUAM. Per le riserve d'uccelli acquatici e migratori l'ammontare delle indennità dipende dalla loro importanza internazionale o nazionale oppure, in via eccezionale, dall'entità dei danni superiori alla media (art. 15 cpv. 2 ORUAM); per le bandite di caccia dipende invece dall'estensione della loro superficie (art. 15 cpv. 2 OBAF). Considerata la forte diversità degli oneri, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione viene stabilita nell'ambito dei negoziati (art. 15 cpv. 3 OBAF e ORUAM); tuttavia, almeno il 50 per cento dei costi deve essere a carico del Cantone.

Nelle bandite di caccia sono incentivate in via prioritaria le misure da attuare nelle superfici protette integralmente, mentre nelle zone ORUAM sono sostenute le misure da attuare in zone di importanza internazionale.

OP 2 Promozione delle specie e degli spazi vitali

La Confederazione accorda aiuti finanziari per le misure di promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica (secondo l'OBAF e l'ORUAM) e in ulteriori riserve e zone protette cantonali di cui all'articolo 11 capoverso 4 LCP. Oltre a essere equivalenti alle zone di protezione federali per la fauna selvatica in termini di requisiti e qualità, queste ultime devono soddisfare i criteri di cui alla tabella seguente:

Tabella 1

Criteri applicabili alle zone di protezione cantonali per la fauna selvatica di cui all'art. 11 cpv. 4 LCP:

Perimetro	Le zone di protezione cantonali per la fauna selvatica hanno un perimetro chiaramente delimitato.
Protezione giuridica	Sono protette nel lungo termine come spazio vitale per la fauna selvatica tramite un decreto cantonale.
Obiettivi di protezione	Il Cantone definisce obiettivi di protezione specifici e misure particolari per la protezione delle specie e dei biotopi.
Protezione da pregiudizi	Nell'adempimento dei suoi compiti il Cantone provvede affinché gli obiettivi di protezione non siano compromessi da altre utilizzazioni.
Caccia	La caccia è vietata.
Animali abbattuti	Gli organi d'esecuzione cantonali possono consentire abbattimenti di animali cacciabili se necessario per la protezione degli spazi vitali, la conservazione della varietà delle specie o la prevenzione di danni eccessivi causati dalla fauna selvatica.
Gestione dei flussi turistici	In caso di elevata pressione allo sfruttamento gli organi d'esecuzione cantonali definiscono un piano di gestione dei flussi turistici.

Le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono strumenti di gestione dei flussi turistici in base all'articolo 7 capoverso 4 LCP e non sono zone protette di cui all'articolo 11 capoverso 4 LCP. Pertanto, nell'ambito dell'accordo programmatico «Animali selvatici» possono continuare a essere sostenuti con aiuti finanziari solamente se si trovano all'interno di una zona di protezione federale o cantonale per la fauna selvatica di cui all'articolo 11 LCP.

Misure riconosciute

Affinché le zone di protezione della fauna selvatica quali zone ecologicamente pregiate contribuiscano nel lungo termine a favorire un'infrastruttura ecologica funzionante, si concentra l'attenzione su un loro miglioramento qualitativo. Le misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione federali e cantonali dipendono dalle biocenosi e dai tipi di spazi vitali presenti e sono pertanto molto eterogenee e specifiche per ciascuna zona. Il rilevamento dei valori naturalistici presenti e dei deficit negli spazi vitali, l'elaborazione di piani di gestione integrati e piani di promozione specifici sono quindi d'importanza centrale. Le pianificazioni corrispondenti e la relativa attuazione sono sostenuti nell'OP 2.

Per conoscere gli spazi vitali principali per gli uccelli acquatici, palustri e nidificanti all'interno delle riserve d'uccelli acquatici e migratori, la Stazione ornitologica svizzera per conto dell'UFAM ha redatto un rapporto per ciascun oggetto, nel quale sono riportati anche eventuali deficit e le possibili misure. Questi rapporti sono stati resi accessibili a tutti i Cantoni. L'attuazione delle misure idonee riportate in questi rapporti è decisamente auspicata e può essere sostenuta tramite aiuti finanziari nell'OP 2.

Poiché la pressione esercitata dal turismo e dalle attività del tempo libero sulle zone di protezione della fauna selvatica non accenna a diminuire e i problemi derivanti dal mancato adeguamento dell'estivazione degli animali da reddito non sono ancora risolti in tutte le zone, è possibile continuare (finora nell'OP 2 «Aspetti particolari») a sostenere misure a favore della tranquillità della fauna selvatica in habitat sensibili. Possono quindi essere presentati sia piani specifici per le zone interessate nei settori concernenti la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero e la gestione di alpeggi e foreste sia progetti per l'attuazione dei piani stessi. Nelle zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento possono inoltre essere finanziati progetti finalizzati a un maggior controllo, informazione e sensibilizzazione o alla riduzione di perturbazioni e infrazioni (ad es. mediante l'intervento di ranger).

Nelle riserve forestali (soprattutto nelle riserve forestali particolari) che si trovano all'interno di bandite di caccia sussistono grandi sovrapposizioni e sinergie con il programma parziale «Biodiversità forestale» (cfr. cap. 4.2.4).

Tabella 2

Possibili misure riconosciute nell'OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» (elenco non esaustivo)

Misura	Indicatori di prestazione	Osservazioni	Rilevante in zone secondo
Allestimento di piani di gestione integrati per ogni zona protetta	IP 2.1	Sulla base di un piano di gestione integrato si rileva la situazione di partenza presente in una zona protetta (stato reale, valori naturalistici importanti, deficit ecc.), mentre lo sviluppo integrato della zona (cosa fare in riferimento alla promozione delle specie, alla gestione dell'utilizzazione, ai conflitti con l'economia alpestre, alla gestione di specie problematiche ecc.) viene pianificato per i prossimi anni	OBAF e ORUAM
Allestimento di piani di promozione delle specie e degli spazi vitali	IP 2.1	È così possibile elaborare misure di valorizzazione mirate per specie e spazi vitali selezionati. L'attenzione dovrà essere rivolta in via prioritaria alle specie bersaglio della zona protetta, alle specie prioritarie a livello nazionale e alle specie minacciate	OBAF e ORUAM
Allestimento di piani di gestione nelle zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento	IP 2.1	Pianificazioni specifiche per le varie zone nel settore concernente la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero consentono di ottenere la tranquillità degli spazi vitali e la riduzione delle perturbazioni	OBAF e ORUAM
Allestimento di piani di utilizzazione specifici per le zone nell'ambito della gestione di alpeggi e foreste	IP 2.1	I problemi con il mancato adeguamento di utilizzazioni o con utilizzazioni dannose per la fauna selvatica possono essere risolti con conseguente tranquillità e miglioramento degli spazi vitali per la fauna selvatica	In part. OBAF
Revisione e modifica delle schede degli oggetti	IP 2.1	<p>Miglioramento delle zone protette tramite la revisione e la precisazione delle schede degli oggetti; ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> • estensione o concretizzazione delle zone protette e delle specie bersaglio; • delimitazione di zone protette con regolamenti chiari in riferimento ai diversi utilizzi (ad es. «stand up paddle»); • allargamento/modifica di perimetri tramite l'inserimento di zone di valore o l'esclusione di zone problematiche (ad es. area insediativa, regione sciistica) <p>Fungono da base ad esempio i rapporti della Stazione ornitologica sulle singole zone ORUAM e le pianificazioni di utilizzazione già allestite per le bandite federali di caccia</p>	ORUAM e OBAF
Attuazione delle pianificazioni allestite al n. 2.1	IP 2.2	Attraverso l'attuazione delle pianificazioni e dei piani di cui all'IP 2.1 o di quelle identificate nell'ambito di un monitoraggio delle perturbazioni (IP 2.3) si realizza un miglioramento della protezione delle zone e della qualità degli spazi vitali	
Attuazione di progetti concreti per la valorizzazione di spazi vitali e la promozione di specie	IP 2.2	<p>Fungono da base ad esempio i rapporti della Stazione ornitologica sulle singole zone ORUAM e le rilevazioni relative ai valori della biodiversità nelle bandite federali di caccia</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cura ottimizzata degli spazi vitali e utilizzo degli alpeggi per specie prioritarie come gallo cedrone, fagiano di monte, merlo dal collare, picchio tridattilo, beccaccia ecc. • promozione di zone umide di valore con corpi idrici in terreni agricoli, inondazioni temporanee per i limicoli (ORUAM) <p>migliore allineamento delle superfici con utilizzazione agricola intensiva agli obiettivi di protezione, ad es. tramite la creazione di nuove SPB ed elementi strutturali</p>	<p>In part. OBAF</p> <p>In part. ORUAM</p>
Impostazione e potenziamento del servizio di ranger in zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento	IP 2.3	<ul style="list-style-type: none"> • La protezione delle zone migliora grazie all'intensificazione della vigilanza da parte di specialisti e alla riduzione delle infrazioni. Migliorano inoltre l'informazione e la sensibilizzazione dei visitatori 	OBAF e ORUAM con elevata pressione allo sfruttamento

Misura	Indicatori di prestazione	Osservazioni	Rilevante in zone secondo
Monitoraggio delle perturbazioni nelle zone esposte a sfruttamento notevole	IP 2.3	Attraverso l'osservazione delle perturbazioni (attività per il tempo libero, infrazioni) e il rilevamento delle ripercussioni sulla fauna selvatica è possibile formulare misure (ad es. informazioni e verifica da parte del servizio di ranger, sbarramenti temporanei, chiusura di sentieri in terra battuta, allestimento di piani di gestione dei flussi turistici)	OBAF e ORUAM con elevata pressione allo sfruttamento

Indicatori di prestazione

Gli IP definiscono l'unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Per l'OP 2 «Promozione delle specie e degli spazi vitali» sono:

IP 2.1 Numero di pianificazioni allestite

Allestimento di piani di gestione integrati e piani di promozione delle specie e degli spazi vitali per consentire una promozione della biodiversità orientata al fabbisogno. Allestimento di piani nei settori del turismo, del tempo libero e dello sport (ad es. gestione dei flussi turistici e sensibilizzazione) nonché nell'estivazione degli animali da reddito. L'obiettivo dei piani è gestire, allontanare e contenere al minimo lo sfruttamento delle zone protette che avviene per il tramite di attività agricole, di svago e sotto altre forme di utilizzo, in modo da eliminare per quanto possibile il disturbo arrecato alla fauna e alla flora autoctone, in particolare alle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM. Adattamento/precisazione delle schede degli oggetti per rafforzarne il contenuto (modifica dei perimetri, precisazione degli obiettivi di protezione, modifica delle utilizzazioni ecc.).

IP 2.2 Numero di pianificazioni e progetti realizzati per la valorizzazione di spazi vitali e la promozione di specie

Attuazione delle pianificazioni allestite nell'ambito dell'IP 2.1 e misure ivi elaborate come pure di progetti concreti per la promozione delle specie e degli spazi vitali.

IP 2.3 Numero di progetti per maggiore controllo e sensibilizzazione

Attuazione di progetti che, in zone esposte a un'elevata pressione allo sfruttamento, consentono un maggior controllo, informazione e sensibilizzazione o la riduzione di perturbazioni e infrazioni, ad esempio mediante l'intervento di ranger.

Indicatori di qualità

Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

IQ 2.1: Fabbisogno specifico per oggetto

Sono disponibili basi specifiche per oggetto che consentono un'osservazione integrale degli oggetti e mostrano dove sono presenti ad esempio deficit, conflitti di utilizzo o possibilità di promozione. Viene identificata la necessità di intervenire e vengono definite le priorità per l'attuazione delle misure. Le misure di promozione sono inoltre armonizzate in base alle strategie e alle priorità dell'UFAM e ai piani globali cantonali (pianificazioni dell'IE e piani di promozione integrali).

IQ 2.2: Promozione specifica per oggetto

I conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero o ungulati selvatici/animali da reddito nelle zone d'estivazione vengono ridotti e consentono grandi spazi vitali tranquilli. La valorizzazione di spazi vitali orientata al fabbisogno e la promozione delle specie bersaglio specifica per zona in conformità alle schede degli oggetti e ai piani di promozione delle specie già esistenti o allestiti determina una valorizzazione ecologica delle zone protette quale componente importante dell'infrastruttura ecologica. Le finalità in zone protette che si sovrappongono (in particolare riserve forestali) sono sostenute.

IQ 2.3: Maggiore controllo e sensibilizzazione

Un maggior controllo nelle zone esposte a una elevata pressione allo sfruttamento consente una vigilanza orientata ai gruppi bersaglio, assistenza e sensibilizzazione da parte di specialisti. Infrazioni e perturbazioni nelle zone sensibili vengono ridotte e la comprensione dei gruppi di utenti per l'importanza delle zone viene consolidata.

Contributi federali

Le offerte della Confederazione ai Cantoni («contingenti teorici») tengono conto del numero e delle dimensioni delle zone di protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 11 LCP in un Cantone. Sono composte da un contributo base per ogni zona di protezione della fauna selvatica e da un contributo per superficie. La superficie delle bandite di caccia è circa sette volte maggiore di quella delle riserve d'uccelli acquatici e migratori. La pressione allo sfruttamento e la necessità di misure sono però maggiori in quest'ultime. Di conseguenza le riserve d'uccelli acquatici e migratori beneficiano di contributi base maggiori rispetto alle bandite di caccia. Della grandezza delle bandite di caccia si tiene conto con il contributo per superficie.

- Contributi base all'anno:
 - a) per ogni bandita di caccia: CHF 10 000;
 - b) per ogni riserva di uccelli acquatici e migratori: CHF 15 000 se d'importanza nazionale, CHF 20 000 se d'importanza internazionale;
 - c) per ogni riserva cantonale (secondo tab. 1): CHF 5000.
- Contributi per superficie all'anno: per il contributo per superficie è determinante la quota percentuale della superficie di tutte le zone di protezione della fauna selvatica presenti in un Cantone rispetto alla superficie totale di tutte le zone di protezione della fauna selvatica presenti in Svizzera.

L'ammontare degli aiuti finanziari globali nell'obiettivo programmatico «Promozione delle specie e degli spazi vitali» viene negoziato tra la Confederazione e i Cantoni interessati. Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.

Criteri di assegnazione

L'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base all'entità, alla qualità, alla complessità e all'efficacia delle misure come pure alla necessità d'agire/al deficit presente nella zona. Al tal fine i Cantoni presentano in allegato ulteriori informazioni relative alla prestazione offerta. Per ogni prestazione offerta devono formulare un parere relativo ai punti di cui alla tabella 3 su un massimo di due pagine in formato A4.

Tabella 3

Breve descrizione delle informazioni da fornire in merito alle prestazioni offerte nell'OP 2 e nell'OP 3

Breve descrizione della prestazione offerta	
Situazione iniziale	OP 2: Informazioni sullo stato della zona di protezione, motivi scatenanti, necessità OP 3: Necessità di risanamento del corridoio, importanza di ristabilire l'interconnessione su vasta scala
Contenuto e dimensioni	Presentazione delle prestazioni che vengono fornite e in particolare dei dati sul perimetro delle misure/la dimensione della superficie/il settore d'influenza
Osservazioni sull'adempimento degli indicatori di qualità	Presentazione del grado di adempimento degli indicatori di qualità secondo la scheda programmatica
Pianificazione temporale e tappe fondamentali	Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa e delle tappe fondamentali da raggiungere per il periodo programmatico
Effetti attesi	Presentazione degli effetti che si devono attendere
Basi	Indicazione di basi, pianificazioni e fonti già presenti

OP 3 Corridoi faunistici

Per poter disporre di una lunga capacità di sopravvivenza, la selvaggina necessita di uno scambio di individui tra popolazioni diverse. La crescente frammentazione del paesaggio causata dalle infrastrutture umane limita la diffusione della selvaggina e ostacola le migrazioni stagionali. I corridoi faunistici sono componenti degli assi di interconnessione tra gli spazi vitali essenziali limitati lateralmente in modo permanente da elementi naturali o antropici o da zone intensamente sfruttate. I corridoi faunistici di importanza sovraregionale sono fondamentali per l'interconnessione degli spazi vitali su vasta scala e sono parte importante dell'infrastruttura ecologica. I 301 corridoi faunistici di importanza sovraregionale presenti in Svizzera versano in condizioni preoccupanti: solo il 29 per cento dei corridoi può essere classificato come integro, il 57 per cento è considerato danneggiato e il 14 per cento non può più essere utilizzato dalla selvaggina. I problemi principali sono il superamento di barriere lineari o superficiali come infrastrutture di trasporto e recinzioni, la mancanza di strutture di gestione dei visitatori e biotopi di passaggio in paesaggi con spazi vuoti e utilizzo agricolo intensivo come pure numeri elevati di animali selvatici morti.

Misure riconosciute

Sulla base degli accordi programmatici la Confederazione partecipa al finanziamento delle misure finalizzate a garantire la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale. Si può trattare di lavori di pianificazione o misure concrete per il miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici.

Le descrizioni federali degli oggetti contengono solo informazioni di massima sui corridoi faunistici. Lo stato di pianificazione dei corridoi faunistici nei Cantoni è molto vario. Alcuni Cantoni dispongono già di schede degli oggetti di ottima precisione per ogni corridoio (con indicazioni relative a perimetro, importanza, stato, specie bersaglio, barriere presenti, strutture di gestione dei visitatori, fonti di pericolo, perturbazioni, misure necessarie ecc.), a volte sono presenti anche piani di risanamento concreti che specificano la priorità con cui risanare i corridoi nel Cantone. Molti Cantoni non dispongono ancora di simili basi. Disporre di accurate schede cantonali degli oggetti è fondamentale per valutare i progetti nei corridoi faunistici ed evitare un peggioramento della loro funzionalità. Le schede sono inoltre necessarie per attuare misure concrete volte a migliorare la funzionalità. Ne consegue che l'allestimento di basi di pianificazione corrispondenti riveste la massima priorità e viene finanziariamente sostenuto.

Per migliorare la permeabilità e la funzionalità dei corridoi nel lungo termine è fondamentale attuare progetti di interconnessione su vasta scala che tengano in considerazione l'intero corridoio e prevedano l'attuazione delle misure necessarie. Si può trattare in particolare della creazione di strutture di gestione dei visitatori, biotopi di passaggio e piccole strutture mancanti, della rimozione di ostacoli come recinzioni, della riduzione di numeri elevati di animali selvatici morti, dell'eliminazione di punti di pericolo (ad es. costruzioni ripide su sponde di torrenti e corsi d'acqua, che possono diventare una trappola per la selvaggina) o della prevenzione di perturbazioni in punti sensibili di entrata e uscita della selvaggina (ad es. utilizzo intensivo per il tempo libero, poligono di tiro ecc.). Le misure devono essere definite in base alle specie bersaglio dei corridoi faunistici e comprendono pertanto in via primaria i mammiferi terrestri. In generale le strutture create devono però presentare una qualità ecologica elevata, in modo da poter servire come strutture di interconnessione e spazi vitali per il maggior numero possibile di altre specie (pipistrelli, uccelli, insetti ecc.). È auspicata anche l'aggiunta di piccole strutture (cumuli di pietre e rami) per piccoli mammiferi.

Non vengono finanziate:

- misure volte ad assicurare l'integrità (ad es. inserimenti in piani direttori);
- misure all'esterno dei corridoi faunistici designati;
- misure che devono essere finanziate secondo il principio di causalità (in genere opere specifiche per la selvaggina) o che rappresentano misure sostitutive o di compensazione per progetti di costruzione, piani d'edificabilità ecc.;
- pagamenti annui agli agricoltori per la manutenzione delle strutture allestite (la manutenzione è coperta con i pagamenti diretti all'agricoltura).

Indicatori di prestazione

IP 3.1 Numero di pianificazioni allestite

Allestimento di schede degli oggetti cantonali dettagliate per ogni corridoio faunistico. In esse sono definiti tra l'altro dati generali sul corridoio faunistico (perimetro, importanza per l'interconnessione, stato, specie bersaglio ecc.), lo stato reale (barriere presenti, fonti di pericolo e perturbazione, strutture di gestione dei visitatori) e le misure necessarie per il ripristino/miglioramento della funzionalità. Se ragionevole, viene allestito un piano di risanamento per ogni Cantone che consenta la definizione delle priorità per i corridoi e le misure in tutto il Cantone.

IP 3.2 Numero di progetti attuati per il miglioramento della funzionalità

Attuazione di progetti che comportano il miglioramento integrale dell'interconnessione su vasta scala e della permeabilità nei corridoi faunistici di importanza sovregionale per le specie bersaglio del corridoio (in via primaria mammiferi terrestri).

Indicatori di qualità

IQ 3.1 Basi di pianificazione aggiornate

La presenza di schede dettagliate degli oggetti cantonali per ogni corridoio faunistico consente la valutazione dei progetti di pianificazione e costruzione nei corridoi faunistici e impedisce in tal modo il peggioramento della funzionalità. Vengono inoltre indicate le misure necessarie. La presenza di un piano di risanamento cantonale permette di definire le priorità per l'ordine dei corridoi e delle misure. Nel caso dei corridoi faunistici intercantonali è garantito il coordinamento con i Cantoni limitrofi.

IQ 3.2 Funzionalità migliorata

Tutte le misure attuate servono per migliorare la funzionalità; la permeabilità dei corridoi e la sicurezza per gli animali migratori (in via primaria le specie bersaglio del corridoio) aumentano. La creazione di strutture di gestione dei visitatori di elevato valore biologico consente di valorizzare i corridoi e offre strutture per spazi vitali e di interconnessione per molte altre specie. Affinché la permeabilità del corridoio sia conservata anche in futuro, è garantita la lunga durata delle misure attuate e delle strutture di gestione dei visitatori create. Per i corridoi faunistici intercantionali è garantito il coordinamento tra i Cantoni.

Contributi federali

Le offerte della Confederazione ai Cantoni («contingenti teorici») tengono conto del numero di corridoi faunistici di importanza sovraregionale per ogni Cantone, della necessità di risanamento e anche dello stato dei lavori nei Cantoni. Sono costituite da una quota per l'allestimento delle pianificazioni (IP 3.1) per i Cantoni che non dispongono ancora di basi di pianificazione concrete e da una quota per l'attuazione di progetti concreti finalizzati al miglioramento della funzionalità (IP 3.2) per tutti i Cantoni.

- Allestimento di pianificazioni (IP 3.1): è determinante il numero di corridoi faunistici per ogni Cantone. La Confederazione paga un contributo forfettario di CHF 1500 per ogni corridoio faunistico di importanza sovraregionale (anche per i corridoi integri), in ogni caso al massimo CHF 50 000 per ogni Cantone per una durata di quattro anni.
- Progetti per il miglioramento della funzionalità (IP 3.2): determinante per l'ammontare dell'offerta è la necessità di risanamento in un Cantone, vale a dire il numero di corridoi faunistici in larga misura interrotti e danneggiati. L'offerta dipende inoltre dallo stato di pianificazione dei Cantoni: i Cantoni che dispongono già di basi di pianificazione concrete ricevono il doppio delle risorse rispetto ai Cantoni che devono ancora allestire le basi e pertanto inizialmente non sono ancora in fase di attuazione.

I «contingenti teorici» rappresentano l'offerta della Confederazione e sono da intendersi come valore indicativo. L'ammontare effettivo delle indennità globali viene stabilito in fase di negoziati. Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.

Criteri di assegnazione

L'ammontare effettivo delle indennità globali è stabilito in base all'importanza delle misure per l'interconnessione su vasta scala degli spazi vitali della selvaggina e in base all'entità, alla qualità, alla complessità e all'efficacia delle misure. Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni in merito a questi criteri rilevanti ai fini della valutazione. Per ogni prestazione offerta i Cantoni devono formulare un parere relativo ai punti di cui alla tabella 3 su un massimo di due pagine di formato A4.

OP 4 Lupo

Dal 1996 singoli lupi stanno ritornando in Svizzera dall'Italia; nel 2012 si è formato il primo branco nella regione del Calanda nel Cantone dei Grigioni. Dal 2020 il numero di branchi e di animali è cresciuto notevolmente. Nel 2023 (prima della prima regolamentazione proattiva) si sono contati circa 300 individui in 35 branchi. Anche la spesa dei Cantoni per l'attuazione di misure per la gestione dei branchi di lupi è in crescita. Secondo l'articolo 7a LCP, a partire dal 2025 saranno a disposizione nuovi aiuti finanziari per sostenere il lavoro dei Cantoni.

Indicatori di prestazione

IP 4.1 Numero di branchi

Il numero di branchi per ogni Cantone è noto e viene determinato in base ai dati dei monitoraggi cantonali e nazionali. A fine febbraio i Cantoni segnalano il numero di branchi all'UFAM, che lo confronta con i dati del monitoraggio nazionale; eventuali differenze vengono corrette con i Cantoni.

Indicatori di qualità

IQ 4.1 Gestione del lupo basata sui branchi

I Cantoni ricevono sostegno per una gestione sostenibile del lupo, che promuova la convivenza tra uomo e lupo riducendo i conflitti. La crescita esponenziale della popolazione viene rallentata; nello stesso tempo la protezione e la conservazione della popolazione restano garantite a livello della Svizzera e dell'arco alpino. I Cantoni eseguono un monitoraggio dei branchi di lupi sui loro territori. In presenza di branchi intercantionali il monitoraggio e la regolamentazione sono coordinati a livello intercantionale.

Contributi federali

L'ammontare dei contributi federali è forfettario ed è stabilito in base al numero di branchi presenti nel Cantone all'anno. Il contributo annuo della Confederazione è pari al massimo a 30 000 franchi per branco. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposto lo stesso contributo (art. 4d cpv. 2 OCP) per tenere conto dell'onere di coordinamento con il Paese limitrofo. Se l'areale di attività di un branco si estende su diversi Cantoni, il contributo di 30 000 franchi viene ripartito in base al numero di Cantoni interessati (nel caso di due Cantoni ciascuno riceverà la metà, con tre Cantoni un terzo ecc.), poiché non è possibile definire una quota del territorio di ogni Cantone riferita alla superficie.

Dal momento che il numero di branchi per Cantone potrebbe essere soggetto a oscillazioni notevoli e non può essere determinato per una durata di quattro anni, il numero di branchi effettivamente presente per ogni Cantone e all'anno e l'ammontare degli aiuti finanziari nel periodo dell'accordo programmatico possono essere modificati. Come parametro di riferimento per l'accordo programmatico si considera il numero di branchi dichiarati a fine marzo dai Cantoni tramite il rapporto annuale e verificati dall'UFAM. In presenza di scostamenti rispetto al parametro di riferimento, l'accordo programmatico verrà modificato durante il periodo di validità e verrà versato l'importo corrispondente.

4.2.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma nel quale si iscrivono la pianificazione e il finanziamento delle misure. Il coordinamento fra i diversi servizi cantonali responsabili deve essere garantito e le sinergie vanno sfruttate, quando possibile e auspicabile. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte. Il programma «Animali selvatici» presenta interfacce in particolare con i programmi «Protezione della natura» e con il programma parziale «Biodiversità forestale» dell'accordo programmatico «Bosco».

Interfacce con il programma «Protezione della natura», art. 18 segg. LPN e art. 23 segg. LPN

- **Sorveglianza:** il programma «Animali selvatici» sovvenziona la sorveglianza in tutte le 78 zone di protezione federali per la fauna selvatica in conformità all'articolo 14 OBAF e ORUAM. Il programma «Protezione della natura» può sostenere la sorveglianza (servizio di ranger, sorveglianza e assistenza nelle zone di protezione naturale) in oggetti (biotopi) in conformità agli articoli 18a e 18b LPN. Se i compiti di sorveglianza ai sensi dell'articolo 18d LPN vengono svolti su perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali

responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere finanziamenti doppi da parte dei due programmi.

- *Piani di gestione dei flussi di visitatori e piani di utilizzazione:* se si allestiscono piani di gestione dei flussi di visitatori o piani di utilizzazione nel programma «Animali selvatici», devono essere presi in considerazione anche eventuali piani e progetti già esistenti ai sensi della LPN.
- *Misure di valorizzazione e di cura:* nell'ambito del programma «Animali selvatici» sono ora possibili anche misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali. Le basi sono rappresentate da pianificazioni cantonali per l'infrastruttura ecologica e la promozione delle specie (e la lista SPN dell'UFAM). In particolare nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori sussistono potenziali sovrapposizioni e sinergie che richiedono una buona intesa con i servizi cantonali. Protezione, manutenzione e risanamento di oggetti (biotopi) in conformità agli articoli 18a e 18b LPN sono parte integrante dell'accordo programmatico «Protezione della natura».
- *Corridoi faunistici:* il programma «Corridoi faunistici» copre anche la creazione di strutture di gestione dei visitatori come pure spazi vitali ed elementi di passaggio per la valorizzazione ecologica dei corridoi faunistici e la promozione della permeabilità. Particolare importanza riveste il miglioramento della funzionalità del corridoio. Sono possibili sinergie con le misure finanziate nell'accordo programmatico «Protezione della natura», purché siano esclusi doppi finanziamenti.

Interfacce con il programma parziale «Biodiversità nel bosco», art. 38 LFo e 41 OFo

Può essere opportuno istituire riserve forestali nei perimetri delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, poiché conformemente alle schede degli oggetti di cui all'allegato 1 ORUAM e all'appendice 1 OBAF le specie bersaglio delle suddette zone traggono vantaggio da una natura incontaminata e dalle misure di valorizzazione. In particolare in caso di sovrapposizioni di riserve forestali (soprattutto riserve forestali particolari) e bandite federali di caccia sussistono grandi intersezioni tematiche e possibili sinergie tra i due programmi, che richiedono una buona intesa tra i servizi cantonali.

Le misure selvicolturali per la promozione di habitat e specie (come diradamento, decespugliamento, eliminazione di alberi vecchi, rupi soleggiate, detriti di pendio, pozze e stagni ecc.) continueranno a essere finanziate attraverso il programma parziale «Biodiversità forestale». I provvedimenti complementari alla valorizzazione degli spazi vitali (ad es. creazione di piccole strutture, stagni temporanei, valorizzazione di superfici di nutrimento) o misure per ridurre i disturbi negli spazi vitali tramite gestione dei visitatori possono essere finanziati attraverso il programma «Animali selvatici». Queste misure devono essere in sintonia con le finalità della riserva forestale, devono poter essere separate chiaramente e si deve poter mostrare quali misure vengono finanziate nell'ambito di quali programmi.

Interfacce con il programma parziale «Bosco di protezione», art. 37 LFo

Quando i boschi di protezione si sovrappongono alle zone di protezione federali per la fauna selvatica, occorre procedere secondo quanto previsto nell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» della Confederazione.

Interfacce con il programma «Paesaggio»

Per determinare le interfacce con il programma «Paesaggio» è auspicabile definire l'orientamento delle rispettive attività con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e i paesaggi di particolare pregio su tutto il territorio.